



**APPARTENENZA AD UN
DETERMINATO GRUPPO SOCIALE**

Violenza di genere



La violenza per motivi di genere si può verificare in qualunque momento, (...), può essere inflitta in un contesto presumibilmente sicuro come quello della propria casa. Proprio come le leggi e le strutture che governano una società influenzano i comportamenti degli individui, allo stesso modo anche gli atteggiamenti individuali possono influenzare il modo in cui famiglie, comunità e società rispondono a certo tipo di comportamento.

Linee guida per la prevenzione e risposta sulla violenza sessuale e di genere nei confronti di rifugiati , rimpatriati e sfollati interni, pag. 19 unhcr 2003

Violenza di genere



A livello individuale il grado di conoscenza, l'accesso e il controllo su risorse e benefici sociali

Il secondo livello della relazione rappresenta il contesto più immediato nel quale l'abuso può verificarsi: tra individui, all'interno delle famiglie. A questo livello le esistenti disparità di potere tra individui cominciano a rafforzare posizioni di subordinazione o di privilegio

Il livello di comunità rappresenta le dinamiche tra due o più persone che sono influenzate dalla socializzazione in strutture locali quali scuole, gruppi di pari e relazioni di lavoro

Violenza di genere



Il livello di società include norme culturali e sociali riguardo ai ruoli di genere, agli atteggiamenti nei confronti dei minori, donne e uomini, i contesti giuridici e politici che regolano i comportamenti e l'attitudine nei confronti del ricorso alla violenza come mezzo di risoluzione dei conflitti

Procedura



Ognuno ha diritto di avvalersi in altri paesi della protezione internazionale.

In nessun caso uno stato può allontanare, espellere o estradare una persona verso uno stato in cui questa persona potrebbe incorrere in un fondato motivo di tortura, persecuzione o qualsiasi altra forma di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sulla base dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale

(i principi di Yogyakarta sull'applicazione del diritto internazionale dei diritti umani in relazione all'orientamento sessuale e all'identità di genere 2007)

Convenzione di Ginevra



Tutela di rifugiati che appartengono ad un gruppo sociale così come disposto dall'art 1(A) 2 della Convenzione di Ginevra 1951 e/o relativo protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati

Convenzione di Ginevra



chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, **la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche**, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dal suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.

Raccomandazione R 9 sul concetto di “appartenenza ad un determinato gruppo sociale” nel contesto della Convenzione 1951 sullo status - dei rifugiati (2004)

(...) si legga all'interno della raccomandazione R9 del Comitato dei Ministri, in applicazione dell'15.b dello Statuto del Consiglio di Europa gli Stati membri considerino i seguenti principi nel determinare, nel contesto dell'articolo 1. A, paragrafo 2, della Convenzione del 1951, se una persona è perseguitata per l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale

- **Non vi è gerarchia alcuna fra i cinque motivi della Convenzione del 1951, razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale (MPSG) e opinione politica.** Sono tutti egualmente applicabili. A seconda delle circostanze di ogni singolo caso, i diversi motivi possono sovrapporsi ed un richiedente asilo può essere eleggibile per il riconoscimento dello status di rifugiato sulla base di più di uno di detti motivi



Fonti accoglienza



Direttiva accoglienza 2013\33\eu

L'accoglienza di persone portatrici di particolari esigenze di accoglienza dovrebbe essere la prima preoccupazione per le autorità nazionali affinché tale accoglienza sia configurata specificamente per rispondere alle loro speciali esigenze in materia.

CAPO IV direttiva accoglienza DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE PERSONE VULNERABILI - Articolo 21

Principio generale

Nelle misure nazionali di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.



Decreto legislativo 142\2015

art 17 accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

Le misure di accoglienza previste dal presente decreto tengono conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, **quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali e' stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.**



Accoglienza all'interno della progettualità dello Sprar

accoglienza categorie ordinarie
accoglienza categorie vulnerabili: minori stranieri non accompagnati, persone che manifestano un disagio psicologico e che hanno bisogno di un'accoglienza prolungata a causa di bisogno di riabilitazione.



Accoglienza all'interno della progettualità dello Sprar linee guida

Gli enti locali hanno l'obbligo di: garantire un'equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale SPRAR.

E' necessario che l'equipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma; garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza; garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro, etc.



Accoglienza all'interno della progettualità dello Sprar

nel caso di servizi di accoglienza per persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, garantire la loro stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari locali (attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma) e le realtà del privato sociale, nonché a dimostrare la comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di beneficiari;



Accoglienza all'interno della progettualità dello Sprar

nel caso di servizi di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati, garantire la stretta collaborazione tra il progetto, i servizi socio-educativi locali (attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma) e le realtà del privato sociale, nonché dimostrare la comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di beneficiari.



Fonti:

Dichiarazione universale dei diritti umani

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti



Uguaglianza secondo la Carta Costituzionale

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese



Determinazione di gruppo sociale

Un **determinato gruppo sociale** è un insieme di persone che hanno, o a cui è stata attribuita, una caratteristica comune diversa da quella del rischio di persecuzione e che sono percepite come un gruppo dalla società o identificate come tali dallo stato o dai loro persecutori. L'azione di persecuzione verso un gruppo può tuttavia essere un fattore rilevante nel determinare la visibilità di un gruppo in una particolare società.

Il concetto in particolare include:

- a) i gruppi che possono essere definiti da caratteristiche innate o immutabili;
- b) i gruppi composti di persone che condividono un background o storico o una caratteristica che è tanto immutabile o così fondamentale per la loro identità, coscienza o dignità umana che quelle persone non dovrebbero essere costrette a rinunciarvi;

Si veda anche *handbook convenzione di Ginevra Unhcr 1979*



Gruppo sociale caratteristiche

- non è necessario che si tratti di un gruppo sociale coeso
- tutti i membri possono avere una comune caratteristica
- non è necessario che tutti i membri siano a rischio di persecuzione



Necessità della presenza di un nesso causale

- ovvero l'iter logico giuridico che conduca il rischio reale di persecuzione per ragioni legate ad uno dei motivi elencati nella Convenzione
- il rischio di persecuzione non è necessario che sia avvenuta da parte di un attore statale, ma deve essere chiara la mancanza o l'incapacità di volontà da parte dello Stato di offrire protezione



Corte di cassazione

Sezione I civile

Sentenza 24 novembre 2017, n. 28152

All'interno della sentenza è analizzata la portata dell'art 7, d.lgs. 251/2007, gli atti di persecuzione, che devono essere «sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali» (*primo comma, lett. a) possono assumere la forma, tra l'altro, di «atti di violenza fisica o psichica» (secondo comma, lett. a), o di «atti specificatamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia» (secondo comma, lett. f).* Ai sensi dell'art. 3, comma 4, d.lgs. cit., «il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi».



Violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Ai sensi dell'art. 60, par. 1, della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 (resa esecutiva in Italia con l. 77/2013) sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica «Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie **per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare/sussidiaria**».

In base all'art. 3, lett. b), «l'espressione "violenza domestica" designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o *partner*, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima».



Violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Nel caso analizzato ai sensi dell'art 3 b si definisce la “violenza domestica” come **tutti gli atti di violenza fisica, sessuale e psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”**.

I giudici della suprema corte aderiscono in particolare, alla tesi sostenuta nel ricorso secondo cui questa forma di “**violenza domestica**” andrebbe ricondotta nell'ambito dei trattamenti inumani e degradanti cui fa riferimento l'art. 14 lett. b) d.lgs 251\2007.



Corte Cassazione del 17 maggio 2017 n. 12333

gli atti di violenza domestica sono riconducibili all'ambito dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale



Violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Spesso la vittima lo è di una persecuzione personale e diretta per l'appartenenza a un gruppo sociale (ovvero in quanto donna), nella forma di «atti specificatamente diretti contro un genere sessuale» (art. 7, comma secondo, lett. f, d.lgs. 251/2007).

Invero, ai sensi dell'art. 5, lett. c, d.lgs. 251/2007, responsabili della persecuzione possono anche essere "soggetti non statuali" se le autorità statali o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio "non possono o non vogliono fornire protezione" adeguata ai sensi dell'art. 6, comma 2 (Cass. n. 25873 del 18 novembre 2013); **nella specie proprio il peso delle norme consuetudinarie locali ha impedito che la ricorrente potesse trovare adeguata protezione da parte delle autorità statali.**



Persecuzioni di genere all'interno dell'art. 1A (2) convenzione di Ginevra 1951

- Non vi sono requisiti di coesione per il gruppo al fine di essere riconosciuto come un "determinato gruppo sociale"; non è necessario per i membri del gruppo conoscersi l'un l'altro o associarsi. Non è nemmeno necessario che tutti i membri siano a rischio di persecuzione;
- Nel determinare l'applicazione del concetto di "appartenenza ad un determinato gruppo sociale" (MSPG) la dimensione del gruppo è irrilevante;
- La mera appartenenza ad un determinato gruppo sociale, come precedentemente descritto, normalmente non sarà sufficiente per convalidare un reclamo per il riconoscimento della condizione di rifugiato.
- Ogni richiesta di asilo deve essere considerata singolarmente, in relazione al nesso fra l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale (MPSG) e l'effettivo rischio di persecuzione.
- E' necessario prendere in considerazione le circostanze effettive nel paese d'origine. Vi possono essere, tuttavia, delle circostanze particolari nei singoli casi individuali in cui la mera appartenenza può rappresentare un motivo sufficiente per temere la persecuzione.



Fondato timore di persecuzione riconducibile all'orientamento sessuale ed identità di genere

Linee guida in materia di protezione internazionale n. 9, anno 2008” ritiene che “un'analisi adeguata per valutare se un richiedente LGBTI è un rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 deve partire dalla premessa che i richiedenti hanno diritto di vivere nella società per quello che sono e non devono nascondere la loro identità. Com'è stato affermato in diverse giurisdizioni, l'orientamento sessuale e/o l'identità di genere sono aspetti fondamentali dell'identità umana che sono innati o immutabili, o che una persona non dovrebbe vedersi costretta ad abbandonare o a nascondere”.



Linee guida UNHCR

Le linee guida dell'UNHCR chiariscono qualora il richiedente sia cittadino di un Paese che sanziona penalmente l'orientamento omosessuale degli individui. Osserva l'Alto Commissariato che *“molti richiedenti lesbiche, gay o bisessuali sono originari di Paesi in cui le relazioni consensuali fra persone dello stesso sesso sono sanzionate penalmente. È ampiamente stabilito che tali provvedimenti penali sono discriminatori e violano le norme internazionali in materia di diritti umani”*. Allo stesso modo, *“la detenzione, ivi compresa in istituti psicologici o medici, sulla sola base dell'orientamento sessuale e/o dell'identità di genere è considerata una violazione dei divieti internazionali contro la privazione arbitraria di libertà, e di norma costituisce persecuzione”*.



Esempio codice penale nigeriano

artt. 214 ss. del codice penale nigeriano, sono puniti con la reclusione gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso e, dal gennaio scorso, è in vigore una legge che *“punisce con il carcere chi contrae matrimonio o un’unione civile gay e chi rende pubblica la propria relazione omosessuale”*. Il provvedimento conclude per il riconoscimento dello *status* di rifugiato sul presupposto che è lo Stato nigeriano ad avversare sul piano normativo l’omosessualità *“non consentendo a tali individui la libera espressione della propria sessualità e creando già sul piano normativo una discriminazione tra individui che non trova alcuna plausibile giustificazione nei principi regolatori dei rapporti sociali in uno Stato democratico come l’Italia”*. (fonte 2014)



Diritto interno

La Corte di Cassazione, in tema di protezione internazionale a favore di soggetti LGBTI, riconosce che *“per persecuzione deve intendersi una forma di lotta radicale contro una minoranza che può anche essere attuata sul piano giuridico e specificamente con la semplice previsione del comportamento che si intende contrastare come reato punibile con la reclusione”* (Cassazione Civile, sez VI, 29.05.2012, n. 15981).



Tribunale Bari ordinanza 29 marzo 2014

fondato timore di persecuzione sia riconducibile all'orientamento sessuale che, come noto, può essere intuito, talvolta celato, ma sfugge agli ordinari criteri probatori, trattandosi di una condizione personale difficilmente tangibile.

Soccorre, in proposito, l'art. 3, co. 5, D.Lgs. 251/2007, a mente del quale *“qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda [sia amministrativa che giudiziaria] ritiene che:*



Tribunale Bari ordinanza 29 marzo 2014

- a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;***
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;***
- c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali [c.d. Country of origin information] e specifiche pertinenti il suo caso, di cui si dispone;***
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;***
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile”.***



Tratta

La normativa in materia di protezione internazionale è andata evolvendosi dando maggiore attenzione al diritto alla protezione sulla base dell'appartenenza ad un determinato gruppo sociale, in particolare, sulla base del genere e dell'orientamento sessuale.

È inoltre aumentata l'attenzione verso:

- le violenze di tipo sessuale come forme di violenza generalizzata**
- la violenza sessuale come atto di persecuzione**
- la stratificazione di traumi durante tutto il percorso che i richiedenti protezione compiono per arrivare nel Paese d'asilo**



Tratta

Normativa in materia di tratta e richiami alla protezione internazionale

Articolo 14 Protocollo di Palermo del 2000

“Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati ed individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabile, la **Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo Status dei Rifugiati e il principio di non allontanamento**” ivi stabilito”



Tratta

Articolo 40.4 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta degli esseri umani (entrata in vigore il 1.2.2008)

“Nessuna disposizione della presente Convenzione incide sui diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati e degli individui in virtù del diritto internazionale, ivi compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale relativo ai diritti dell'uomo e in particolare, laddove applicabile, della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiati e al principio del non – rimpatrio (non refoulement)



Tratta

Il par. 377 del Rapporto esplicativo che accompagna la Convenzione del Consiglio d'Europa, in relazione all'articolo 40, stabilisce che:
“Il fatto di essere vittima di tratta di esseri umani non può precludere il diritto di chiedere e ottenere asilo e le Parti dovranno garantire che le vittime di tratta abbiano adeguato accesso a eque ed efficienti procedure d'asilo. Le Parti dovranno inoltre intraprendere tutte le misure necessarie ad assicurare il pieno rispetto del principio di non-refoulement”.



Tratta

Direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

Art. 11.6: “Le informazioni di cui al paragrafo 5 riguardano, se del caso, [...] informazioni sulla **possibilità di concedere protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale**, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato o di altri strumenti internazionali o disposizioni nazionali analoghe”.



D.lgs 251/07 (attuazione direttiva qualifiche come modificato) dal d.lgs. 18/2014 in vigore dal 22.03.2014) -

art. 19

“Nell’attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene conto, sulla base di **una valutazione individuale, della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali [...] le vittime della tratta di esseri umani**”.

Viene inoltre chiarito che per aversi riconoscimento dello status di rifugiato, **i motivi di persecuzione possono essere collegati tanto agli atti di persecuzione quanto alla mancanza di protezione contro tali atti** e che ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere



Tratta

Appeal Committee Greece, 23.4.13

(caso relativo ad una richiedente etiope costretta durante la minore età al lavoro forzato e vittima di sfruttamento a scopo sessuale – altri elementi presi in considerazione: analfabetismo totale, assenza di legami familiari nel Paese d'origine e assenza di eguale trattamento in quanto donna sola).

In conclusion, as regards persecution, the Committee took into consideration forced labour, the cumulative effects of the various forms of discrimination which could make life in her country of residence intolerable, **and also her gender**. All of the above made the Applicant a member of the particular social group of “**single women in Ethiopia**”.

Outcome: Having verified the conditions, the Committee held that the appeal was substantially well-founded and it recognised the Applicant's refugee status.



France - CNDA, 23 September 2011, Mr. D., n°11007337
Caso relativo ad un richiedente asilo di origine mauritana fuggito
per porre fine allo stato di servitù

An applicant who demonstrated his will to put an end to his situation of servitude in Mauritania was considered as having a behavior which infringes on the customs of this country. He must be considered as a member of a social group whose members are, due to common characteristics which define them in the eyes of the Mauritanian society, likely to face persecution against which authorities are not able to protect them. The CNDA found that the applicant should be considered as a member of a social group whose members are, **due to common characteristics which define them in the eyes of the Mauritanian society, likely to face persecution against which authorities are not able to protect them.**

The CNDA concluded that the applicant had a well-founded fear of being persecuted in case of return to his country.

Outcome: The applicant was granted refugee status.



Tratta

UK Upper Tribunal [2010] UKUT 118 (IAC): ritiene che l'appellante rientri nel gruppo sociale delle “giovani donne che sono state vittime di tratta a scopo di prostituzione” [...] ritenendo che “**la passata esperienza condivisa di essere state vittime di tratta per sfruttamento sessuale si riconduce ad una comune, immutabile caratteristica**” [Trad. Lett.].

UK - Upper Tribunal, 31 October 2007T: his case was the first application of Art 10 of the Qualification Directive in the UK to a case involving human trafficking. The Tribunal found that trafficking victims are capable of being members of a Particular Social Group and that both sub paragraphs of Art 10(d) must be satisfied.



Tratta

Una persona vittima di tratta o di grave sfruttamento può in presenza di determinati presupposti, avere diritto al riconoscimento di una forma di protezione internazionale.

Una persona può non avere diritto al riconoscimento della protezione internazionale ma ricevere comunque una forma di protezione in quanto vittima di tratta.

La persona vittima di tratta può ottenere protezione sia in base alla normativa specifica sulle vittime di tratta (ex art 18 TUIMM) sia in base alla normativa in materia di protezione internazionale (ad es. status di protezione internazionale).



Nozione e procedura istruttoria per ritenere che il richiedente è stato vittima di tratta

All'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresì, gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale.».



Nozione e procedura

Nel caso in cui il commissario che sta svolgendo l'audizione ritenga di essere in presenza di una potenziale vittima di tratta può chiedere - con il consenso del richiedente - **l'intervento degli operatori degli enti di tutela per lo svolgimento di un colloquio** (sono attivi protocolli in tal senso).

L'intervento degli enti di tutela per le vittime di tratta non preclude, laddove ve ne siano i presupposti, il riconoscimento di una forma di protezione internazionale.

Il titolare di protezione internazionale che è anche vittima di tratta può avere accesso ai programmi di integrazione e di accoglienza specifici previsti per le vittime di tratta.



Art. 18 T.U.Imm.

Soggiorno per motivi di protezione sociale

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del c. p.p., ovvero nel corso di **interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio**, il Questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia **uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.**



Fonti internazionali convenzione di Ginevra

(...) a chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.



Grazie per l'attenzione



FACEBOOK



PER CONOSCERE LA RETE SPRAR



SPRAR &
SERVIZIO CENTRALE



FORME DI
PROTEZIONE



PROGETTI
TERRITORIALI



DECRETO
10 AGOSTO 2016



PIANO DI
RIPARTIZIONE



CLAUSOLA DI
SALVAGUARDIA



Follow us on Twitter
[@rete_sprar](#)
Facebook: Citalia

Website
www.sprar.it

Email
info@serviziocentrale.it